

 Comune di Ravenna	COMUNE DI RAVENNA Servizio Appalti e Contratti U.O. Gare e Contratti LL.PP. Piazza del Popolo, 1 Ravenna www.comune.ra.it	 Progettazione, programmazione, affidamento, direzione lavori dei lavori pubblici e delle manutenzioni ordinarie; gestione espropri.
--	--	--

Fascicolo n. 613/6.5/2025

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO AVENTE PER OGGETTO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI AREE 1 E 2 - CUP C67H25001860004

CIG: BCE4B97253

La presente procedura di gara verrà svolta interamente con modalità telematica come in seguito dettagliatamente indicato.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Codice Fiscale/P.IVA 00354730392 - Piazza del Popolo n. 1 – Ravenna – Italia.

Procedura di affidamento: procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche Codice).

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice, mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara.

Si procederà all'**esclusione automatica delle offerte** che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia nei casi e secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 17 del presente disciplinare di gara.

Alla presente procedura si applicherà il meccanismo di inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Tipologia: Appalto pubblico di lavori **CPV: 45233140-2 Lavori stradali**

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura e a corpo (solo per gli oneri della sicurezza) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera m) dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti.

Importo dell'appalto al netto di I.V.A.: il valore globale dell'appalto determinato ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 1 del Codice è di **Euro 765.711,46**

Responsabile unico del Progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice è l'**ing. Leonarda Principato** Responsabile Servizio Strade - U.O Strade Centro Sud – Area Infrastrutture Civili- individuato con Provvedimento n. 1315 del 23.02.2026 (prot 38424 del 23.02.2026).

Il **Responsabile della fase di affidamento** è il dott. Alessandro Brighi – Responsabile U.O. Gare e Contratti Pubblici - nominato con provvedimento dirigenziale n. 5254 del 7.08.2026 (prot 170956 del 7.08.2026)

Il **Direttore dei Lavori** è l'ing. Daniele Pagnani

L'appalto dovrà essere realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura ai sensi del **D.M. Ambiente del 6.06.2012- Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.**

L'appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con:

- **D.M. 5 agosto 2024 (CAM Strade)** relativo all'“Affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024 e **Decreto correttivo dell' 11 settembre 2025** pubblicato in GU Serie Generale n. 221 del 23-09-2025

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL CIG IN BDNCP (PVL): IL GIORNO 9.09.2026

DATA E ORA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: IL GIORNO 13.10.2026 ALLE ORE 13.00.

DATA E ORA DELLA PRIMA SESSIONE TELEMATICA: IL GIORNO 13.10.2026 ALLE ORE 14.00

INDICE DEL DISCIPLINARE DI GARA

	PREMESSE
1.	PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1	LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)
1.2	DOTAZIONI TECNICHE
1.3	IDENTIFICAZIONE
2	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1	DOCUMENTAZIONE DI GARA
2.2	INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
2.3	COMUNICAZIONI
3	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
3.1	OGGETTO
3.2	LAVORAZIONI E IMPORTO
3.3	COSTO DELLA MANODOPERA E CCNL
3.4	FINANZIAMENTO
3.5	DURATA
3.6	REVISIONE PREZZI
3.7	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE e PREMIO DI ACCELERAZIONE
4	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
6	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (QUALIFICAZIONE)
6.1	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
6.2	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
6.3	omissis
6.4	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
6.5	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI SOCIETÀ COOPERATIVE (ART 65, COMMA 2 , LETTERA B) DEL CODICE), PER CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (ART 65, COMMA 2 , LETTERA C) DEL CODICE) E I CONSORZI STABILI (ART 45, COMMA 2, LETTERA D) DEL CODICE)
7	AVVALIMENTO
8	SUBAPPALTO
9	CLAUSOLE SOCIALI, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
10	GARANZIA PROVVISORIA
11	SOPRALLUOGO
12	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
13	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
13.1	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
14	SOCCORSO ISTRUTTORIO
15	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
15.2	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14
15.3	DICHIARAZIONE DA RENDERE NEL DGUE
15.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
15.5	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
16	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" - OFFERTA ECONOMICA
17	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
18	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
19	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
20	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
21	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
22	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
23	TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
24	CODICE DI COMPORTAMENTO
25	ACCESSO AGLI ATTI
26	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
27	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSE

Il Comune di Ravenna in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 17.04.2026 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica ed esecutivo posto a base di gara, successive determinazioni dirigenziali di rettifica n. 2095/2026 (prot. 176733/2026) e n. 2258/2026 (189288/2026) e della Determinazione Dirigenziale n. 2268 del 04.09.2026 (0191230/2026) a firma del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti (determina a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Codice) pubblicata con la documentazione di gara indice una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice finalizzata alla conclusione del contratto di appalto in oggetto.

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ravenna, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

Il RUP nel referto di avvio gara avente P.G. n. 177045 del 24.08.2026 ha attestato:

- che la progettazione è stata oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le indicazioni di cui all'Allegato I.7 e che il progetto a base di gara è stato validato (art. 42 D.Lgs. 36/2023) come risulta dal verbale p.g. 74287 del 7.04.2026;
- che l'istituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori (ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14) è avvenuto con Provvedimento n. 5262 del 10.08.2026 p.g. 171682/2026
- ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) e b) dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, di aver verificato l'effettiva disponibilità e accessibilità dell'area e degli immobili interessati dai lavori, per cui la procedura di individuazione del contraente può essere avviata non sussistendo impedimenti al conseguente avvio dei lavori;
- il progetto relativo ai lavori da appaltare è inserito nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici - Annualità **2026 CUI L00354730392202600014** ed è conforme agli strumenti urbanistici vigenti od adottati;
- in ragione dell'importo, della tipologia dei lavori e delle caratteristiche del mercato di riferimento delle imprese potenzialmente interessate l'appalto non ha interesse transfrontaliero e si ritiene quindi di applicare il meccanismo di esclusione automatica di cui all'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 ed Allegato II.2.

Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Ravenna.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- a) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- b) **utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati:**

1) "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" e

2) "Termini ed utilizzo della piattaforma telematica" disponibili al seguente link:

https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti disponibili al link sopra riportato che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

In caso di **mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze**, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un **periodo massimo di 48 ore** dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante al seguente **link**

https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp nella specifica scheda dedicata all'appalto, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

- Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una **durata superiore**, la stazione appaltante **rettifica il bando di gara** con indicazione della nuova scadenza.

- Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla **riedizione della procedura**.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti denominati: 1) "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" e 2) "Termini ed utilizzo della piattaforma telematica" disponibili al link indicato al paragrafo 1.1 che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b. omissis
- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - a. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - b. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - c. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione può avvenire, in base all'attuale configurazione della PAD utilizzata dalla Stazione Appaltante o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), o mediante username e password.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali **richieste di assistenza di tipo informatico** riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il Call Center tramite la sezione del portale "Assistenza operatori economici" al seguente **link**:

https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La **documentazione di gara** comprende gli **Elaborati Progettuali** che compongono il progetto esecutivo posto a base di gara ed è disponibile al seguente link :

<https://cloud.comune.ra.it/owncloud/s/SmUPpLqqsDoKVLX>

nonché il presente **Bando - Disciplinare di gara** con i rispettivi seguenti **allegati**:

(da inserire nella busta telematica A - documentazione amministrativa)

- **Modello 1-** Istanza di partecipazione alla gara (d'ora in poi **Mod. 1**);
- **Modello 1-bis**_Dich. per consorziate indicate (d'ora in poi **Mod. 1-bis**) ;
- **Modello 1-ter**_dichiarazioni dell'ausiliaria in caso di avalimento (d'ora in poi **Mod. 1-ter**);
- **Documento di Gara Unico Europeo** (DGUE);
- **Modello 3**_elenco soggetti art. 94 co. 3 codice e di cui all'art 85 Dlgs 159/2011 (d'ora in poi **Mod. 3**);
- **Modello 3-bis**_dichiarazioni _illeciti profess. _lett. g) ed h) art. 98 codice, co. 3 codice (d'ora in poi **Mod. 3-bis**);
- **Modello per l'attestazione dell'assolvimento della imposta di bollo.**

Inoltre la documentazione di gara comprende:

- il Modello per la giustificazione dei prezzi, la cui compilazione verrà richiesta all'operatore economico sottoposto a verifica di anomalia dell'offerta
- il Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione del 9.6.2020 (prot. Verb. 243);
- le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa come da manuali disponibili sulla Piattaforma ai link indicati al precedente paragrafo 1.1

La **documentazione di gara è accessibile gratuitamente**, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: [bandi di gara e contratti](https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?) accedendo alla PAD mediante il [seguente link https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?](https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?) nella sezione Gare e procedure e scrivendo, nei criteri di ricerca, "in corso" nel campo "stato" .

Nella sezione dedicata alla presente procedura è altresì presente il link "Altri atti e documenti" per accedere agli atti della procedura pubblicati ai sensi dell'art 28 del Codice.

Non si è predisposto un "Modello per la presentazione dell'offerta economica" in quanto gli operatori economici dovranno caricare il ribasso offerto, i costi della sicurezza aziendali ed il costo della manodopera direttamente sugli appositi form della PAD, così da generare il relativo file e sottoscriverlo digitalmente.

2.2 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

È possibile richiedere chiarimenti e formulare quesiti sulla presente procedura **esclusivamente tramite la PAD entro e non oltre 8 (otto) giorni naturali** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** sul sito istituzionale <https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> nella **scheda dettaglio procedura in oggetto sezione "Comunicazioni della Stazione appaltante"**. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 82/2005, **tramite la PAD** e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

E' onere dell'operatore economico verificare che l'indirizzo PEC inserito in PAD in sede di registrazione sia corretto, lo stesso operatore economico si assume pertanto piena responsabilità in caso di mancata notifica automatica della PAD a causa di inserimento di un indirizzo errato (si ribadisce, infatti, che la PAD invia automaticamente una pec all'indirizzo inserito in anagrafica dagli operatori in sede di registrazione).

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per il ripristino completo della pavimentazione mediante fresatura e stesa di conglomerati bituminosi nelle vie Secondo Bini, Viale Allende, Viale Saragat, Viale Pertini e Viale Alberti a Ravenna.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Visto l'art 58, comma 2, del Codice, l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto le lavorazioni previste, pur interessando diverse strade, sono omogenee per tipologia e modalità esecutiva e l'affidamento unitario consente una più efficiente organizzazione del cantiere, una riduzione dei costi di mobilitazione di mezzi e maestranze, nonché una semplificazione della gestione tecnica e amministrativa dell'appalto.

3.2 LAVORAZIONI E IMPORTO

L'intervento complessivamente si compone delle seguenti prestazioni con i seguenti importi:

Tabella LAVORAZIONI

Lavorazioni	Cat.	Importo in euro (comprensivo degli oneri sulla sicurezza e costo della manodopera)	%(sull'importo totale a base di gara)	Indicazioni ai fini della gara		
				Prev. o Scorpor.	Qualif. Obbligatoria	Prevalente /scorporabile/ subappaltabile
OPERE STRADALI	OG3	765.711,46	100	P	SI	Prevalente subappaltabile nel limite del 49,99% dell'importo della stessa
TOTALE APPALTO		765.711,46	100,00			

Si precisa che le lavorazioni pari ad euro 6.936,00 che nell'elaborato "Computo metrico estimativo" sono state ricondotte alle cat. OS10 sono state accorpate, ai fini della qualificazione per la partecipazione alla procedura di affidamento nell'unica categoria OG3.

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 6.2. Per i requisiti di qualificazione si applica l'Allegato II.12 del Codice.

Importi in appalto

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 765.711,46 oltre IVA nei termini di legge di cui:

- €. 761.766,12 quale importo soggetto a ribasso (comprensivo dei lavori e del costo della manodopera)

- €. 3.945,34= per oneri per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso

L'importo soggetto a ribasso ammonta pari ad €. 761.766,12 e comprende i costi della manodopera anch'essi ribassabili per le motivazioni espresse nella determina a contrarre fatto salvo il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

3.3 COSTI DELLA MANODOPERA E CCNL

Ai sensi di quanto indicato dall'art. 41 comma 14 del Codice e come specificato nell'art. 2 del Capitolato speciale di appalto – Parte Amministrativa_Cod. Elaborato: **R_1008/B_Rev 2** (d'ora in poi CSA), il costo della manodopera è stimato in complessivi **€. 98.794,32=**.

L'incidenza complessiva del costo della manodopera stimato per l'appalto, come specificato nell'art. 2, punto 2.3 del CSA è **pari al 12,969 %** dell'importo complessivo dei lavori.

Relativamente ai costi della manodopera, in linea con quanto sostenuto dall'ANAC con la Delibera n. 528 del 15 novembre 2023, si ritiene che l'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di *quantificare ed indicare separatamente*, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale. Tale principio è stato sostenuto dal parere del MIT 19 luglio 2023, n. 2154 e dalle sentenze del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5665 del 9 giugno 2023 e sezione V, n. 5712 del 2 luglio 2025. In particolare secondo i giudici si deduce che il legislatore non ha voluto considerare tali costi fissi e invariabili, prevedendo anzi espressamente la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo/ dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Recependo quanto sopra, nella disciplina della presente procedura di gara si prevede che i costi della manodopera, seppur sempre quantificati ed indicati separatamente negli atti di gara, devono rientrare nell'importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente dando così la possibilità agli operatori economici di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, comma 14 ultimo periodo).

Ciò comporta che la Stazione appaltante ha l'obbligo di procedere, prima dell'aggiudicazione, sempre e comunque, a prescindere dalla valutazione di anomalia dell'offerta, alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi (TAR Campania, sez. V, n. 6128 del 7 novembre 2023). In altri termini saranno considerati non ribassabili i trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Pertanto, il costo della manodopera indicato dovrà essere tale da garantire – nel contesto dell'organizzazione aziendale degli operatori – i suddetti trattamenti salariali minimi inderogabili.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Codice il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto – riconducibile al **Codice ATECO 42.11.00 (Costruzione di strade e autostrade)** risulta essere il **CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative – codice alfanumerico F012**.

3.4 FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con risorse comunali.

3.5 DURATA

Ai sensi dell'art. 10 del CSA, il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in **45 giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo predetto è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

3.6 REVISIONE PREZZI

Per quanto concerne la disciplina della revisione dei prezzi si applicano le disposizioni dell'art. 2 bis del CSA.

3.7 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 28 del CSA "Modifica del contratto durante il periodo di efficacia", le modifiche e varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Omissis (disposizioni per i beni culturali di cui all'Allegato II.18 art.21 D.Lgs. 36/2023).

Premio di accelerazione

Ai sensi dell'art. 126, comma 2 del Codice se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente sarà riconosciuto un premio di accelerazione nei limiti, termini e modalità previsti dalla suddetta norma e dall'art. 12 ter del CSA.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorzata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) ed e), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate (art. 65, comma 2, lettere e), f), g) ed h) del Codice) è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di **rilevanti indizi** tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 2 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (**di seguito: FVOE**) salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 22.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici **acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE**, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Requisiti generali

I requisiti generali di cui agli articoli che vanno dal 94 al 98 del Codice devono essere posseduti come segue. In caso di operatori di cui al secondo comma dell'art. 65, del d.lgs. 36/2023:

- lettera **a)**: dagli operatori stessi,
- lettere **b)** e **c)**: dai consorzi e dalle sole consorziate indicate per l'esecuzione (art. 67, comma 3, primo periodo, del codice),
- lettera **d)** (art. 67, comma 3, primo periodo, del codice):
 - nel caso in cui il consorzio stabile esegua i lavori con la propria struttura senza designare consorziate esecutrici: dal consorzio stabile e dalle consorziate che prestano/forniscono i requisiti speciali (art. 67, comma 3, primo periodo, del codice);
 - nel caso in cui il consorzio stabile esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara: dal consorzio stabile, dalle consorziate esecutrici e nel caso in cui queste ultime acquisiscano i requisiti speciali tramite avalimento (ex art. 67, comma 1, lettera c) ultimo periodo del codice), anche dalle ausiliarie che prestano i requisiti speciali;
- lettere **e)**, **f)**, **g)** ed **h)** da ciascuna impresa/soggetto del raggruppamento, consorzio ordinario, aderente alla rete o GEIE. Qualora uno di questi ultimi soggetti sia un consorzio di cui alle lettere b), c) e d) del citato secondo comma dell'art. 65 del codice per lo stesso vale quanto sopra indicato per questa tipologia giuridica di soggetti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli **articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure** (c.d. self cleaning) **sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.**

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico **indica nel DGUE** la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici che eseguiranno le prestazioni di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012 devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011. Con riferimento alla presente procedura ci si riferisce in particolare al **patto di integrità/protocollo di legalità** approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione del 9.6.2020 (prot. Verb. 243), messo a disposizione tra la documentazione di gara di cui al punto 2.1 del presente disciplinare.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano **oltre 50 (=cinquanta) dipendenti** che, al momento della presentazione dell'offerta, **non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, **unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero**, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si evidenzia in proposito che il decreto del 29 marzo 2022, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e a Famiglia pubblicato sul sito internet del Ministero in data 17/5/2022, come da comunicato del 28/5/2022 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 124 del 28.05.2022, ha definito le modalità e le tempistiche per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti.

Tenuto conto di quanto previsto dal Parere MIMS 15 giugno 2022, n. 1366, si precisa che anche le eventuali imprese consorziate esecutrici o imprese ausiliarie (rispettivamente in caso di consorzi o in caso di avvalimento) debbono presentare il rapporto periodico riferito alla propria azienda, atteso che secondo giurisprudenza costante, il possesso dei requisiti generali di partecipazione è richiesto anche in capo alle stesse.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti **pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la **relazione** di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice (*relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile*).

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (QUALIFICAZIONE)

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 22 e la consultazione del Casellario Imprese presso il sito ANAC.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti 6.1 e 6.2 a decorrere dalla data di presentazione delle relative offerte entro il termine perentorio stabilito nel presente disciplinare per la presentazione delle stesse.

Si precisa che ai sensi dell'art 100 comma 4 del Codice il possesso di attestazione di qualificazione SOA in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di ordine speciale.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE e/o consultazione della banca dati Telemaco per gli operatori stabiliti in Italia. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b. "Patente a crediti", ai sensi dell'art. 27 del D.LGS. 81/2008, così come modificato dall'art. 29 del D.L. 19/2024 c.d. decreto PNNR-quater (convertito con modificazioni della L. 56/2024).

E' richiesto il possesso della "patente a crediti" da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.LGS. 81/2008.

La mancanza del possesso della "patente a crediti" da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) è **motivo di esclusione** dalla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 15 del predetto D.LGS. 81/2008, **sono escluse dalla dimostrazione del possesso della "patente a crediti"** le imprese che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le **imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III**, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (D.LGS. n. 36 del 2023).

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 27 del D.LGS. 81/2008. Tale possesso deve essere autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Si puntualizza **gli operatori economici privi di attestazione SOA con classifica pari o superiore alla III dovranno possedere e dichiarare il possesso della patente a crediti o, in alternativa, dichiarare che alla data di presentazione della propria istanza di partecipazione è stata inoltrata, ai sensi di legge, la richiesta per l'ottenimento dell'attestato della patente stessa all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).**

Tali dichiarazioni devono essere fatte preferibilmente **tramite il Mod. 1** – istanza di partecipazione ed eventualmente. Qualora vi siano delle consorziate indicate come esecutrici dai consorzi di cui all'art 65 comma 2 lett b), c) e d), tramite il **Mod. 1-bis** – dichiarazioni per le consorziate indicate.

In ogni caso la stazione appaltante considererà il possesso della patente come requisito necessario per addivenire all'aggiudicazione e pertanto l'aggiudicatario dovrà in ogni caso disporre della patente a crediti entro il termine previsto nel disciplinare di gara per addivenire all'aggiudicazione.

6.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

a) Per quanto riguarda la categoria prevalente OG3

- si richiede il possesso di attestazione SOA rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti ai sensi dell'Allegato II.12 al Codice **la qualificazione nella Cat. OG3 con classifica adeguata.**

Trattandosi di categoria prevalente a qualificazione obbligatoria per la dimostrazione del suddetto requisito non è ammesso il subappalto qualificatorio.

b) Per quanto riguarda le categorie scorporabili *omissis* (non sono presenti categorie scorporabili nel presente appalto)

La suddetta qualificazione è richiesta a pena di esclusione.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del Codice, sono considerate **inammissibili** le offerte che non hanno la qualificazione necessaria.

6.3 *omissis*

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo **65, comma 2, lettera e), f) g) ed h)** del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al **punto 6.1, lett. a)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla patente a crediti di cui di cui al **punto 6.1, lett. b)**, fatti salvi i casi di cui all'art. 27, commi 1 e 15 del D.LGS. 81/2008, deve essere posseduto da ciascuna impresa/soggetto del raggruppamento, consorzio ordinario, aderente alla rete o GEIE. Qualora uno di questi ultimi soggetti sia un consorzio di cui alle lettere b), c) e d) del citato secondo comma dell'art. 65 del codice per gli stessi vale quanto di seguito indicato al successivo paragrafo 6.5 per questa tipologia giuridica di soggetti.

Requisiti di qualificazione

Il requisito relativo alla qualificazione di cui al **punto 6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati.

- ai sensi dell'**articolo 68 comma 11** del Codice i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, **ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del Codice.**
- **essendo l'appalto in oggetto complessivamente superiore a 150.000 euro**, ai sensi dell'art. 100 co. 4, primo periodo del Codice la qualificazione deve in ogni caso essere dimostrata esclusivamente tramite **possesso di adeguata attestazione SOA** - rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ed in corso di validità **sia per la categoria prevalente che per la/e categoria/e scorporata/e ove presenti;**
- ai sensi dell'articolo **30 comma 2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023**, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h) (GEIE), del codice, **le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.** I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Si ricorda che ai sensi dell'**articolo 2 dell'Allegato II.12** la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Si puntualizza che nel presente disciplinare di gara viene disapplicato quanto previsto nell'art. 2, comma 2, ultimo periodo dell'Allegato II.12 del Codice, secondo il quale nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio del c.d. "incremento del quinto" non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 dello stesso Allegato II.12 del Codice. Ciò in accoglimento del principio espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227 che, sulla scia della Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20, e della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 10/07/2023, pubblicata il 7/3/2024, nr. 6741, rileva come effettivamente il beneficio del c.d. "incremento del quinto" – ancorché formalmente escluso dalla norma regolamentare vigente – debba ormai poter essere utilizzato anche dalla mandataria senza alcuna limitazione, alla luce della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2022 (C-642/2020), ove si afferma che "l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale (art. 83, comma 8, III periodo, del D.lgs. 50/2016 n.d.r.) secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria".

Pertanto, nel caso di partecipazione di imprese raggruppate, ai fini della dimostrazione del requisito minimo di partecipazione per l'esecuzione dei lavori, **la mandataria può avvalersi del c.d. "incremento del quinto"** che prevede che le singole imprese possono partecipare ed eseguire lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Si puntualizza altresì che è consentito ai concorrenti singoli o raggruppati di avvantaggiarsi dell'incremento premiale del quinto sull'importo della categoria scorporata SOA **anche nel caso in cui quest'ultima sia acquisita in avvalimento (vedi CdS, V, 26 maggio 2023, n. 5203).**

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI SOCIETÀ COOPERATIVE (ART 65, COMMA 2 , LETTERA B) DEL CODICE) PER CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (ART 65, COMMA 2 , LETTERA C) DEL CODICE) E I CONSORZI STABILI (ART 45, COMMA 2, LETTERA D) DEL CODICE)

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al **punto 6.1, lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Il requisito relativo alla patente a crediti di cui di cui al **punto 6.1, lett. b)** (fatti salvi i casi di cui all'art. 27, commi 1 e 15 del D.LGS. 81/2008), deve essere posseduto – ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 3, ultimo periodo del codice - come segue.

In caso di **operatori di cui al secondo comma dell'art. 65, del d.lgs. 36/2023:**

- **lettere b) e c):** dai consorziati indicati per l'esecuzione;

- **lettera d):** dal consorzio stabile stesso nel caso esegua i lavori con la propria struttura senza designare consorziate esecutrici mentre qualora esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, deve essere posseduto da queste ultime.

Requisiti di qualificazione

Trattandosi di appalto di lavori per il quale i requisiti speciali devono essere verificati tramite il possesso di idonea attestazione SOA, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice **il possesso delle idonee attestazioni SOA in corso di validità è richiesto:**

- **per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** [art. 65, comma 2, lettera b)] **e per i consorzi tra imprese artigiane** [art. 65, comma 2, lettera c)] con le modalità di cui all'art. 67, comma 5, del Codice;

- **per i consorzi stabili** [art. 65, comma 2, lettera d)] con le modalità specificate all'art. 67, comma 1, lettere b) e c) del Codice a seconda che dichiarino di eseguire, in caso di aggiudicazione, esclusivamente con la propria struttura senza designare le consorziate esecutrici oppure tramite le consorziate indicate in sede di gara.

Pertanto il consorzio stabile che esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara - al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica dei requisiti posseduti da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice, dovrà anche specificare in sede di offerta le lavorazioni che saranno eseguite da ogni singola consorziata indicata per l'esecuzione, specificando altresì la categoria (prevalente e/o scorporabile) e relativi importi/quantità delle lavorazioni rispettivamente assunte da ciascuna consorziata. Ciascuna consorziata indicata come esecutrice **dovrà possedere, pena**

l'esclusione, attestazione SOA per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere oppure avvalersi di attestazioni SOA tramite idoneo avvalimento.

Se invece il consorzio stabile esegue le lavorazioni esclusivamente con la propria struttura senza designare le imprese esecutrici, si applica l'art. 67 co. 1 lett. b) del Codice.

7 . AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.2

omissis (art. 104, comma 12) avvalimento premiale

Nel contratto di avvalimento le parti specificano, **a pena di nullità, le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente per l'intera durata dell'appalto**. Il contratto indica espressamente che l'avvalimento è finalizzato al possesso del requisito di partecipazione mancante in capo all'ausiliata.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 6.1 lett. a) e b) relativi rispettivamente all'iscrizione alla Camera di Commercio (art. 104 co.3 del Codice) ed al possesso della "Patente a crediti", ai sensi dell'art. 27 del D.LGS. 81/2008, così come modificato dall'art. 29 del D.L. 19/2024.

L'ausiliario deve:

- a)** possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli **presentando un proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- b)** possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e **dichiararli nel proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- c)** impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o *omissis*) oggetto di avvalimento, detta dichiarazione di impegno può essere resa mediante l'allegato **Mod.1-ter**.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il **contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti**, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario (DGUE, Mod. 1-ter e Mod 3).

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Si precisa che trova applicazione l'art. 67, comma 7 del Codice.

8. SUBAPPALTO

Si applica l'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, co. 1, del D.Lgs. 36/2023, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonchè la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente. Si richiama in proposito il parere MIT n. 3915/2025 in base al quale *"La corretta interpretazione dell'art. 119, c. 1 del Codice dei*

contratti pubblici, in caso di appalto di lavori a categoria unica, è che l'appaltatore abbia facoltà di subappaltare meno del 50% dei lavori".

Si precisa che – anche in ossequio al principio della tassatività delle cause di esclusione - l'eventuale indicazione, all'atto dell'offerta, di percentuali e/o quote di lavorazioni superiori ai suddetti limiti non comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara fermo restando che il subappalto, nella fase di esecuzione delle opere, potrà essere autorizzato esclusivamente entro i limiti sopra richiamati (T.A.R. Lazio, Roma, V, 28 novembre 2022, n. 15856).

L'operatore economico dovrà indicare in sede di offerta (*preferibilmente nel Mod. 1*), se intende rispettare la **soglia non inferiore 20% delle prestazioni subappaltabili** con piccole e medie imprese oppure, in alternativa, se non intende rispettare tale quota indicando, in tal caso, la quota in percentuale inferiore al 20% delle prestazioni che subappalterà alle piccole e medio imprese specificando contestualmente le ragioni a giustificazione di tale scelta (*in relazione all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento*), senza dover indicare, stante l'applicabilità del normale regime del subappalto, le imprese future affidatarie.

Non sono previste altre limitazioni specifiche ai sensi dell'art. 119, comma 2, terzo periodo del Codice stesso.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, co. 17, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e dell'art. 36, comma 11 del CSA, non vi sono prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd. subappalto a cascata). Ai sensi dell'art. 119, comma 17, ultimo periodo del Codice, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dallo stesso art. 119 e da altri articoli del codice in tema di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice e dell'art. 36, comma 10, secondo periodo del CSA, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle della categoria prevalente o della categoria scorporabile se presenti e di importo superiore al 30% del valore dell'appalto (*art. 11, commi 2 o 2bis del Codice*).

In caso di subappalto il possesso della "**Patente a crediti**", ai sensi dell'art. 27 del D.LGS. 81/2008 così come modificato dall'art. 29 del D.L. 19/2024, verrà richiesto al subappaltatore al momento della autorizzazione allo stesso subappalto.

Le dichiarazioni relative al subappalto devono essere riportate **nel DGUE e/o preferibilmente nel Mod. 1** – Istanza di partecipazione alla gara.

9. CLAUSOLE SOCIALI, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Clausole sociali.

9.A L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro indicato al paragrafo 3.3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici partecipanti alla procedura e l'aggiudicatario dovranno rispettare **i requisiti necessari all'ammissione** di cui all'art. 1, comma 1 (così come previsto nel precedente paragrafo 5 del disciplinare di gara) e di cui all'art. 1 comma 4 dell'Allegato II.3 al Codice come di seguito indicato.

9.B Omissis (*obbligo di riassorbimento del personale*)

L'operatore economico aggiudicatario, **in sede di esecuzione del contratto**, dovrà rispettare le seguenti condizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato II.3 al Codice:

9.C Con riferimento a quanto previsto dal **comma 4** dello stesso Allegato II.3, il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- all'occupazione giovanile una quota pari almeno al **30 per cento**
- all'occupazione femminile una quota pari almeno al **30 per cento**

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (**Adozione delle linee guida** volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle **linee guida adottate**

ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice].

9.D Con riferimento a quanto previsto dai **commi 1, commi 2 e 3** dello stesso allegato II.3:

- Gli operatori economici che occupano un **numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50 (=cinquanta)**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro 6 (=sei) mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Gli operatori economici che occupano un **numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, sono tenuti, **entro 6 (=sei) mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

9. E - Vincoli esecutivi e particolari condizioni di appalto.

Per l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto che gli operatori economici, in sede di presentazione dell'offerta, dichiarino espressamente ed irrevocabilmente **di accettare i seguenti requisiti particolari**:

- **l'accettazione dell'avvio all'esecuzione del contratto in via anticipata ai sensi dell'art 50 comma 6 del D.lgs 36/2023.**

In virtù dell'art 18 comma 3 lett d) del Codice alla presente procedura non si applica il termine di cd "stand still" di cui al comma 3 del medesimo articolo; in caso di mancata disponibilità alla stipula, l'aggiudicatario incorrerà in grave responsabilità precontrattuale, con possibile revoca dell'aggiudicazione in danno;

Inoltre l'operatore economico dichiara:

a)- di accettare i vincoli previsti dagli artt. 8bis, 11bis, 11ter, 12, 47 e 47bis del CSA;

b)- di accettare la condizione per cui la **responsabilità della produzione/detenzione di rifiuti speciali** eventuali, che dovessero prodursi nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, **rimane totalmente a carico dell'appaltatore** e che rimangono a capo dell'appaltatore non solo le operazioni di recupero, trasporto e corretto smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti, ma anche gli adempimenti amministrativi attribuiti dal D.Lgs. 152/2006 al produttore/detentore. La Stazione appaltante declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e precisa che le previsioni di cui al presente punto verranno inserite nel contratto di appalto;

c)- di aver presa completa conoscenza della circostanza che nell'ambito delle lavorazioni oggetto del presente appalto sono o potrebbero essere presenti **attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 della legge 190/2012** quali:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;

Qualora le suddette prestazioni lavorative previste dall'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, siano affidate in subappalto e/o tramite sub contratto, l'appaltatore dovrà indicare, prima della loro esecuzione, chi eseguirà le prestazioni medesime.

Per tutti i contratti o subcontratti che prevedano lavorazioni per le quali l'art. 1 comma 53 della legge 190/2021 richiede l'iscrizione alla white list, prima del deposito del contratto di subappalto o della comunicazione dei sub-contratti che non sono subappalti, è obbligo dimostrare l'iscrizione del subappaltatore alla white list.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 del Codice la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice.

11. omissis "SOPRALLUOGO"

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' A.N.A.C.

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€. 77,00= (euro settantasette//00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 **ed allegano la ricevuta ai documenti di gara.**

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. **In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.**

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 13.10.2026 a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'appalto **anche in presenza di una sola offerta presentata purché tale offerta risulti conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza** (si veda art. 69 del R.D. n. 827/1924 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e T.A.R. Napoli, sez. I, n. 3258 del 20 maggio 2024).

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1

Gli operatori economici al momento del caricamento delle offerte sulla Piattaforma dovranno rispettare i seguenti limiti dimensionali: 50 MB per il singolo file in upload e 2.000 MB per l'insieme dei file relativi ad una intera busta telematica. In ogni caso si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute.

Si precisa che la Piattaforma, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata: gli operatori economici, dopo aver correttamente presentato offerta tramite la PAD, riceveranno una PEC di conferma, all'indirizzo indicato in sede di registrazione/profilazione, dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e del relativo numero di protocollo. Nel caso gli operatori economici non ricevessero conferma del numero di protocollo, prima di contattare il call

center ai numeri indicati al paragrafo 1.3 si consiglia di verificare sul sito internet del Comune che non ci siano temporanei problemi del software di gestione documentale- protocollazione, tali notizie sono consultabili, qualora esistenti, al seguente link: https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_news.wp?_csrf=DRMN2HIRURLHMHZY3E9M6YXW2LBLEU1U

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Nel caso di partecipazione in R.T.I. la mandataria, giungendo alla videata 'Forma di partecipazione' dovrà indicare 'Sì' al quesito "L'impresa partecipa come mandataria di un raggruppamento temporaneo?" e proseguire con le informazioni richieste riguardanti gli altri operatori costituenti il raggruppamento. L'Operatore economico indicato **come mandatario/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella PAD**, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I." o "R.T."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

Le dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 15 sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Eventuali richieste di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui ci si sia avveduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle stesse, non saranno ritenute accoglibili tenuto conto del tempo estremamente ravvicinato intercorrente tra il termine di presentazione delle offerte e il l'orario del giorno fissato per l'apertura dell'offerta.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica (*non richiesta nel presente appalto*) e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica (*non richiesta nel presente appalto*) e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che **sono sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda

-la mancata produzione del contratto di avalimento, anche premiale o misto (*non possibile nel presente appalto*), della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria (*non richiesta nel presente appalto*), del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo solo se i citati documenti sono preesistenti e **comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta** risultante dall'apposizione di marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa. Pertanto, la mera firma digitale non è ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione. La prova inerente la certezza della data è a carico dell'offerente;

- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria e/o l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza (*non richiesta nel presente appalto*);
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI (*non richiesta nel presente appalto*);
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1;
- l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 (art. 1, comma 4 dell'Allegato II.3 al Codice) e, per i concorrenti che occupano **oltre 50 (=cinquanta) dipendenti**, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, **purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte** (art. 1, comma 1 e dell'Allegato II.3 al Codice);
- l'omesso **impegno ad assicurare**, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare (art. 1, comma 4 dell'Allegato II.3 al Codice);
- l'omessa indicazione delle quote di lavorazioni assegnate alle consorziate esecutrici indicate dai consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice.
- l'omessa dichiarazione del possesso della "patente a crediti", citata al paragrafo 6.1 lett. b) del bando-disciplinare di gara, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a).

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria (*non prevista nel presente appalto*) da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un **termine di 5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica (*non prevista nel presente appalto*) e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel **termine di 5 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (**Mod. 1**)
- 2) modello per le consorziate indicate (**Mod. 1-bis**) (*eventuale*);
- 3) modello per ausiliaria in caso di avvalimento (**Mod. 1-ter**) (*eventuale*);

- 4) **DGUE**;
- 5) dichiarazione relativa all'identificazione dei soggetti di cui all'art 94 comma 3 del codice, art 85 Dlgs 159/2011, titolare effettivo nonché dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (**Mod. 3**);
- 6) modello per la dichiarazione degli illeciti professionali di cui alle lett. g) ed h) art. 98 codice (**Mod. 3-bis**) (*eventuale*)
- 7) procura (*eventuale*);
- 8) **documentazione** in caso di avalimento di cui al punto 15.3 (*eventuale*);
- 9) **documentazione** per i soggetti associati di cui al punto 15.4 (*eventuale*);
- 10) **attestazione** del pagamento all'ANAC del contributo per la partecipazione alla gara di cui al precedente paragrafo 12;
- 11) **documentazione** attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo;
- 12) *omissis* (garanzia provvisoria)
- 13) *[solo nel caso in cui l'operatore economico non l'abbia già inserito nel FVOE]* per gli operatori economici che occupano oltre 50 (=cinquanta) dipendenti: **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, **unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità** ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità così come previsto all'art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 al Codice (successivo paragrafo 15.1 al lett. f.4)
- 14) *omissis* "documento che attesta l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio

Si invitano gli operatori economici a non inserire nella documentazione di cui al presente paragrafo 15 dati personali non espressamente richiesti in quanto, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. 36/2023, gli atti prodotti possono essere acquisiti e/o visibili tramite la PAD ad altri operatori partecipanti.

Si ribadisce, in particolare, che **NON devono essere allegati documenti di identità**, in quanto non necessari in presenza di sottoscrizione con firma digitale e ciò in attuazione del principio di minimizzazione dei dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato **Mod. 1- domanda di partecipazione**.

15.1.A La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE **non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di Euro 16,00.

Il bollo potrà esser pagato con contrassegno telematico allegando all'interno della busta A), copia scansionata del **MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo** anche senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio **indica** il consorziato per il quale concorre alla gara.

In caso di consorzi stabili [art. 65, comma 2, lettera d)], il possesso delle idonee attestazioni SOA in corso di validità è richiesto con le modalità specificate all'art. 67, comma 1, lettere b) e c) del Codice. Pertanto il consorzio stabile che esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica dei requisiti posseduti da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 dovrà anche specificare in sede di offerta le lavorazioni che saranno eseguite da ogni singola consorziata indicata per l'esecuzione specificando altresì la categoria (prevalente e/o scorporabile) e relativi importi/quantità, delle lavorazioni rispettivamente assunti da ciascuna consorziata.

15.1.B Nella domanda di partecipazione alla gara il concorrente dichiara, anche mediante compilazione del **Mod. 3**, i dati identificativi (*nome, cognome, codice fiscale e carica rivestita*) dei soggetti di cui all'**art. 94, comma 3, del Codice** **ivi incluso l'amministratore di fatto**, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; i dati identificativi dei **soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs 159/2011 ed i dati identificativi del titolare effettivo.**

Nella domanda di partecipazione alla gara il concorrente DICHIARA mediante la compilazione del **Mod. 1**:

a) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, **INSERISCE nel FVOE e/o allega idonea documentazione** che dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

b1) [solo per gli operatori economici non in possesso di attestazione SOA con classifica pari o superiore alla III]

- di essere in possesso della **"patente a crediti"** ai sensi dell'**art. 27 del D.LGS. 81/2008**, così come modificato dall'art. 29 del D.L. 19/2024, convertito con modificazioni della L. 56/2024 (*per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana*),

oppure, in alternativa

- di aver inoltrato richiesta all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), anteriormente alla data di presentazione della propria istanza di partecipazione, per l'ottenimento dell'attestato della stessa patente a punti.

c) di applicare il **CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente**, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 e **che quest'ultimo essendo equivalente, assicura le medesime tutele, economiche e normative ai lavoratori di quello indicato dalla stazione appaltante, esprimendo la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 36/2023 ed in specifico dall'art 11 e dall'Allegato I.01;**

d) di garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

e) di accettare, in caso di aggiudicazione, le **clausole sociali ed i requisiti particolari indicati al paragrafo 9;**

f)

f.1)- con riferimento a quanto previsto dai commi 4 e 7 dell'Allegato II.3, di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, a **mantenere il vincolo di assunzione di una quota pari almeno al 30% di giovani e donne** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

f.2) - il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara;

f.3) - di avere assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 oppure di non essere assoggettato agli obblighi assunzionali di cui alla legge n. 68/1999 specificandone le motivazioni;

f.4)- in base al numero dei dipendenti occupati, alternativamente

(Per gli operatori economici che occupano oltre 50 (=cinquanta) dipendenti)

- di **INSERIRE nel FVOE, ove non già presente** copia dell'**ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, **unitamente all'attestazione di conformità** a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero in mancanza di tale trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità e autorizzando il Comune di Ravenna alla pubblicazione del rapporto di cui sopra ai sensi dell'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3 al Codice

ovvero in alternativa

(Per gli operatori economici che occupano un numero da 15 a 50 dipendenti)

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a predisporre una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto, autorizzando il Comune di Ravenna alla pubblicazione della relazione di cui sopra ai sensi dell'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3 al Codice;

- dichiara che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 o all'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 (*mancata consegna della relazione di genere entro 6 mesi dalla conclusione del contratto*);

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali, autorizzando il Comune di Ravenna alla pubblicazione delle relazioni di cui sopra ai sensi dell'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3 al Codice

- di prendere atto che ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'Allegato I.3 al Codice, è prevista l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 comma 1bis del CSA per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui ai commi 2, 3, 4 dello stesso articolo 1 dell'Allegato I.3 al Codice, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

g)

g.1) -di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'**allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012**;

g.2) -di impegnarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il **rispetto dei criteri ambientali minimi** individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nel seguente decreto sui Criteri Ambientali Minimi: **D.M. 5 agosto 2024 (CAM Strade)** relativo all'"Affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024 e successivo **Decreto correttivo dell' 11 settembre 2025** pubblicato in GU Serie Generale n. 221 del 23-09-2025;

h) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante accessibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune di Ravenna nelle sottosezioni Disposizioni

generali – Atti generali raggiungibile al link indicato al paragrafo 24 e che si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- i) di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione del 9.6.2020 (prot. Verb. 243);
- j) di essere iscritto o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura competente oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura competente;
- k) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
 - l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- l) di aver preso visione e di accettare **il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 27 e di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE**, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 e per le altre finalità previste dal Codice.

Inoltre il concorrente DICHIARA sempre mediante la compilazione del **Mod. 1:**

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara **di cui fa parte anche il progetto esecutivo posto a base di gara** ribadendo di non avere riserva alcuna in ordine alla eseguibilità dei lavori in appalto;
2. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
3. di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 96 comma 14 del Dlgs 36/2023, l'operatore ha **l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95**, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale (FVOE) e che l'omissione della predetta comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'art. 98 del Codice;
4. **remunerativa l'offerta economica** presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione del contratto;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta.
5. di **accettare le modalità di comunicazione e pubblicazione** degli atti della procedura da parte della stazione appaltante indicate al paragrafo **"25 Accesso agli atti"**;
6. di prendere atto che **nessun segreto tecnico commerciale è presente nell'offerta economica e nella eventuale successiva dichiarazione relativa alla illustrazione dettagliata del costo della manodopera** e conseguentemente di acconsentire alla pubblicazione integrale della propria offerta economica e della eventuale successiva dichiarazione relativa al dettaglio del costo della manodopera dichiarato.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause automatiche di esclusione** di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico **in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3** (i cui dati identificativi sono richiesti all'interno del **Mod. 3**).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche di esclusione** di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico **in relazione ai soggetti di cui al punto precedente** (i cui dati identificativi sono richiesti all'interno del **Mod. 3**).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico**.

Con riferimento alle **cause di esclusione (non automatiche)** di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente **dichiara**:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Le dichiarazioni di cui sopra riferite alle cause di esclusione non automatica (artt. 95 comma 1 e 98 del Codice) devono essere fornite mediante compilazione: della **parte III sezione C del DGUE** di cui all'art. 91 del Codice messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e dell'eventuale **Mod. 3-bis *illeciti professionali gravi*** di cui all'art. 98, comma 3 lettere g) ed h) del codice predisposto dalla stazione appaltante, ovvero mediante specifici allegati predisposti dall'operatore economico. In particolare, tramite i predetti documenti (DGUE, Mod. 3-bis ovvero specifici allegati), **sarà onere dell'operatore economico riportare tutti gli eventuali elementi dai quali desumere la sussistenza dell'illecito professionale (art 98 c. 3 del Codice)** ed in specifico:

- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b) condotta dell'operatore che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, di non aver ottenuto informazioni riservate a proprio vantaggio di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o che comunque la violazione è stata rimossa;
- f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando/spedizione della lettera di invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione);
- g) contestata la commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023 (indicati nel Mod. 3) di **taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94**;
- h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, (indicati nel Mod. 3), **di taluno dei seguenti reati consumati**:
 - 1. abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2. bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267;

3. i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
4. i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
5. i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Si precisa che con riferimento alle fattispecie degli **illeciti professionali gravi di cui all'art. 98, comma 3 lettere g) ed h) del codice** si richiede agli operatori economici di utilizzare **preferibilmente il Mod. 3-bis** predisposto dalla stazione appaltante, **al fine di consentire alla stessa una più agevole gestione dei dati personali potenzialmente rinvenibili in tali dichiarazioni meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della vigente normativa.**

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non **risultino nel FVOE**, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Ai sensi dell'art. 96 comma 14 del Codice l'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'art. 98 del Codice.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, **allega**:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) il DGUE e le dichiarazioni di cui al Mod. 3 per ciascuna ausiliaria (ed eventualmente del Mod. 3bis);
- 4) dichiarazioni di impegno dell'ausiliaria di cui all'allegato Mod 1-ter.
- 5) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati (tramite Mod 1-ter);

Il concorrente dovrà allegare ai sensi dell'art. 104, comma 4 del D.lgs. 36/2023, la dichiarazione dell'ausiliario di:

- **di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- di essere consapevole che, in base all'art. 104, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto e che in relazione alle verifiche di cui al precedente punto, il responsabile unico del procedimento accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento (**preferibilmente utilizzando il mod. 1-ter**).

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice:

- **DGUE** e il **Mod. 3** compilati e sottoscritti da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

- **dichiarazione** (utilizzando preferibilmente il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante: **Mod. 1-bis**) resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti [quest'ultimo punto riferito solo ai consorzi stabili lett. d)], attestante:

a) [Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:

a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa)

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b) [eventuale in caso di adozione di misure di self cleaning]

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da

- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

d) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data da parte di

e) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

g) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h) (non richiesta nel presente appalto) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" - OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella PAD la documentazione economica. L'offerta economica dovrà **essere firmata digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente **paragrafo 15.1** secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13 e deve indicare **a pena di esclusione** i seguenti elementi:

1) il ribasso unico percentuale offerto sull'elenco prezzi. Il ribasso offerto si intenderà pertanto applicato ai prezzi di cui all'Elaborato progettuale "Elenco Prezzi Unitari" (Cod. R_1004) al netto dei prezzi della sicurezza così come indicati al precedente paragrafo 3, **nonché, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice:**

2) il costo della manodopera

3) gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutti e tre i suddetti numeri dovranno essere espressi impiegando al massimo 5 decimali.

Tali valori dovranno essere inseriti direttamente tramite la PAD la quale genererà automaticamente il documento di "offerta economica" (ovvero di un file in PDF standardizzato contenente gli stessi valori che il concorrente dovrà sottoscrivere digitalmente).

Le istruzioni per la predisposizione della busta economica sono dettagliatamente riportate nel sopra citato manuale "Guida alla presentazione delle offerte telematiche".

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o degli oneri della sicurezza e/o del costo della manodopera, comporterà l'esclusione dell'offerta, senza possibilità di attivazione del soccorso istruttorio.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla stazione appaltante e pertanto si intenderanno come non presentate. L'operatore economico potrà **modificare, cancellare e ritrasmettere la propria offerta entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta ("FINE RICEZIONE OFFERTE").**

Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il **criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del Codice, è il minor prezzo mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari.**

Ai sensi dell'articolo 54 del Codice il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'**esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque**, così come indicato nel successivo paragrafo 20. In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica.

Resta in ogni caso la facoltà del RUP di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art 54 comma 1, ultimo periodo, del Codice).

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica avrà luogo il giorno 13.10.2026 alle ore 14:00

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa (che in caso di inversione procedimentale sarà verificata solo per l'offerta prima in graduatoria);
- delle offerte tecniche (*solo in caso di gare da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*);
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Richiamato quanto sostenuto dal MIT nel suo parere 27 febbraio 2025 n. 3054 ed al fine del rispetto di quanto disposto dall'art. 35 del Codice, commi 2 non sarà ammesso presenziare fisicamente alle operazioni di gara, sia da parte di operatori economici che da parte di altri soggetti a qualunque titolo.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio di gara monocratico eventualmente assistito da un segretario verbalizzante e da un testimone.

Tale seduta se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi che saranno comunicati ai concorrenti tramite PAD.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella presente procedura trova applicazione il meccanismo dell'inversione procedimentale, pertanto il Seggio di gara, successivamente allo svolgimento delle attività previste nel successivo paragrafo 20. procederà solo nei confronti del concorrente collocato al primo posto della graduatoria a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) verificare, mediante accesso al sito dell'ANAC, l'attestazione SOA e le annotazioni riservate al fine di verificare che nei confronti di tale soggetto non siano previste cause di automatica esclusione a partecipare a gare di appalto e di inibizione a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14 in relazione alla documentazione amministrativa.

Sulla base dell'esito di detta verifica, si procederà eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 54 del Codice, non ricadendo tale fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di fase precedente il provvedimento di aggiudicazione. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la complessiva verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Nella seduta di cui al paragrafo 18 il soggetto deputato all'espletamento della gara, **avvalendosi della facoltà dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice, procederà attraverso la PAD** all'acquisizione ed alla successiva apertura delle **buste telematiche contenenti le offerte economiche** presentate dai concorrenti ed all'individuazione della migliore offerta.

Il seggio di gara procederà attraverso la PAD, nella prima seduta di gara a:

- a) verificare l'elenco delle offerte correttamente presentate entro il termine di scadenza;
- b) aprire le **buste telematiche B** contenenti le offerte economiche **(secondo il modello generato dalla PAD)** e per ciascuna offerta verificare quanto segue:
 - verificare la validità della sottoscrizione digitale delle offerte economiche da parte dei soggetti tenuti alla sottoscrizione;
 - verificare che il concorrente abbia effettuato il sopralluogo mediante consultazione del registro dei sopralluoghi effettuati tenuto dalla stazione appaltante stessa – ove previsto dal disciplinare di gara;
 - che siano stati indicati i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali di cui all'art. 108 co. 9 del d.lgs. 36/2023;

Il Seggio di gara procederà all'esclusione degli offerenti che in seguito alle verifiche di cui sopra incorrano in una causa di esclusione prevista dal presente disciplinare di gara.

c) con riferimento alle offerte non escluse a **calcolare la soglia di anomalia** ai sensi dell'art 54 comma 1 del Codice nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il metodo per la determinazione delle offerte anomale, è stato scelto fra quelli descritti nell'Allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (articolo 54, comma 2, del D.lgs 36/2023)" **ed individuato nel Metodo A**. Si precisa che verranno escluse tutte le offerte che presentino un ribasso anche pari alla soglia di anomalia, diversamente da quanto previsto nel caso di applicazione dei metodi B o C (T.a.r. Piemonte sez. I 15.05.2024 n. 514).

d) **determinare la graduatoria;**

e) **individuare conseguentemente l'operatore economico collocato in prima posizione** nei confronti del quale procedere poi alla verifica della documentazione amministrativa **contenuta nella busta telematica A);**

f) **verificare quindi la conformità della documentazione amministrativa presentata dall'operatore primo in graduatoria** a quanto indicato nell'art. 19 del presente disciplinare di gara. Si precisa che, in conformità al Parere MIT - Supporto Giuridico n. 2615 del 18 luglio 2024, **la fase di esame della documentazione amministrativa è ridotta a quella del miglior offerente;**

g) attivare l'eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art 101 del Codice e del precedente paragrafo 14.

Qualora in esito all'esame della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria emergesse una causa di esclusione dello stesso, sarà comunicato a tutti i concorrenti il giorno in cui il seggio procederà alla rideterminazione della graduatoria.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Delle attività svolte verrà redatto apposito verbale.

Sulla base dei calcoli effettuati l'organo preposto alla valutazione delle offerte individua la migliore offerta non anomala e **predisporre la proposta di aggiudicazione alla medesima.**

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione **esamina la proposta**, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, **dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.**

I punteggi derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara sono calcolati con tutti i decimali che la PAD consente al fine di addivenire ad un calcolo quanto più preciso possibile.

Nel caso vi siano più offerte riportanti il miglior ribasso non anomalo si procederà con sorteggio ex articolo 77 del R.D. 827/1924.

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. All'esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, nella medesima seduta alla **formazione della graduatoria provvisoria di gara.**

In ogni caso (dunque anche qualora la migliore offerta non sia da considerarsi anomala e sia dichiarata dal Seggio di Gara la proposta di aggiudicazione) **prima dell'aggiudicazione di cui all'art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023** si procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a verificare **l'attendibilità degli impegni assunti** in ossequio a quanto previsto dall'articolo 102 del Codice, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110. **A tal fine si precisa che saranno richieste, in particolare, indicazioni in merito alle tabelle retributive di riferimento per il CCNL che l'operatore ha dichiarato in sede di gara di applicare ai propri dipendenti, nonché ulteriori precisazioni in merito al monte ore stimato per la realizzazione delle opere, il costo orario individuato per le diverse figure coinvolte, nonché l'eventuale necessità di procedere con nuove assunzioni rispetto al numero di dipendenti in forze al momento di presentazione dell'offerta.**

Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'**esclusione dalla gara.**

21. VERIFICA ANOMALIA OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 54, comma 1 ultimo periodo del Codice, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Sono in particolare valutati in tal senso i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9 (costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene richiedendo per iscritto alla migliore offerta di presentare le spiegazioni, invitando l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili. All'offerente è assegnato un **termine perentorio di massimo 15 (quindici) giorni** dal ricevimento della richiesta **per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.** La stazione appaltante, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il RUP predisporre la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.

Il Responsabile della fase di affidamento procede, **laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta**, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice a verificare:

- **l'equivalenza delle tutele** nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale **diverso** rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante. A tal proposito si precisa che qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, ai fini della valutazione di equivalenza, si valuteranno le tutele economiche e le tutele normative sulla base di quanto previsto dall'art. 4 dell' All. I.01 del Codice " Contratti collettivi".

Per **"equivalenza delle tutele economiche"** si intende ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Allegato I.01 un valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 del medesimo articolo almeno pari a quello

del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara e per “**equivalenza delle tutele normative**” uno scostamento limitato a due parametri tra tutti quelli indicati al comma 3, sempre dell’art. 4 dell’Allegato I.01 (Circolare INL n. 2/dd del 28.07.2020 **richiamata da delibera ANAC n. 423 del 5.11.2023 e Relazione Illustrativa al Bando-tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209.**

A tal proposito, per quel che concerne l’equivalenza delle tutele normative, l’aggiudicatario dovrà indicare per ciascuno dei parametri indicati al comma 3 dell’art. 4 (disciplina concernente il lavoro supplementare; clausole relative al lavoro a tempo parziale; disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi; disciplina compensativa relativa alle festività sopresse; durata del periodo di prova; durata del periodo di preavviso; durata del periodo di comporta in caso di malattia e infortunio; disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità; disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l’astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori; monte ore di permessi retribuiti; disciplina relativa alla bilateralità; previdenza integrativa; sanità integrativa) **l’articolo di riferimento del contratto collettivo applicato dall’aggiudicatario e il corrispondente articolo del CCNL applicato dalla stazione appaltante ed una sintetica motivazione**, per ciascuno dei suddetti parametri, che illustri l’equivalenza del CCNL applicabile rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante nel presente disciplinare di gara.

- **l’attendibilità degli impegni assunti dall’appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9** riguardanti le pari opportunità generazionali e di genere tenuto conto delle prestazioni oggetto del contratto e del mercato di riferimento (art 102 comma 2 del Codice).

Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all’esclusione dalla gara.

L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, **dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente**, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di **malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale** dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi 30 (= trenta) giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un’autocertificazione all’offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un’autocertificazione dall’operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Come indicato nel Parere MIT 26 settembre 2024, n. 2722, si precisa che relativamente ai controlli delle situazioni che non determinano automaticamente l’esclusione dalla gara, **è rimessa alla stazione appaltante la valutazione di procedere o meno alla richiesta del certificato dei carichi pendenti**, le cui risultanze saranno eventualmente riprese nella motivazione del provvedimento di esclusione. Al riguardo si rimanda alla delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e ai relativi allegati. Laddove l’operatore economico nei documenti di gara dichiara la pendenza di un processo in corso afferente le fattispecie di cui all’art. 95, comma 1, lett. e) (**illecito professionale grave**), dell’articolo 98, comma 3, lett. g) ed h) del d.lgs. 36/2023 **oppure in ogni caso qualora ricorrano fondati elementi**, la stazione appaltante procederà alla richiesta del certificato dei carichi pendenti nel luogo dove è pendente la situazione, anche ai fini della motivazione del provvedimento di esclusione.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione e all’eventuale segnalazione all’ANAC in presenza delle condizioni di cui all’articolo 96, comma 15.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante.**

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, **la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 55 comma 1 del Codice, ha luogo entro 30 giorni dall’aggiudicazione**, anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 55 comma 2, non si applicano i termini dilatori di cui all'articolo 18 commi 3 e 4 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure previste dall'articolo 53 comma 4 del Codice e con le modalità di cui all'art 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, quantificate nel successivo paragrafo 22.1.

Nei casi di cui all'art. 124 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.

22.1 La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente documentazione entro 15 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett b) del Codice:

1) garanzia definitiva nei termini di cui all'art 53 comma 4 del Codice con le modalità previste anche dall'art 117 del Codice;

2) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto;

3) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta;

4) pagamento delle spese contrattuali stimate in complessivi euro 2.800,00= (per diritti di segreteria, imposta di registro e imposta di bollo);

5) l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" allegata al CSA sotto la lettera B), in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard, osservando le disposizioni dell'art. 49 del CSA stesso.

6) dichiarazioni di cui al paragrafo 2/5 del Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici approvato dal Comune di Ravenna con deliberazione G.C. n. 243/2020.

Si precisa che, la mancata produzione di uno o più documenti nei termini indicati nella lettera di richiesta, se non immediatamente sanata, **entro 3 giorni lavorativi dal sollecito, sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.**

Stante la necessità di procedere celermente alla stipula del contratto **entro 30 giorni dall'aggiudicazione** ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice, si precisa che **nei 15 gg. successivi al termine fissato dalla stazione appaltante per la produzione della documentazione di cui ai punti precedenti**, l'impresa deve essere disponibile a presentarsi presso la Residenza municipale del Comune di Ravenna, in Piazza del Popolo n. 1, per la sottoscrizione del contratto da stipularsi in **forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice**. Si precisa che la suddetta modalità di stipula discende inoltre dal vigente Regolamento dei contratti del Comune di Ravenna, il quale all'art. 38 prevede che in caso di procedura aperta, venga adottata la modalità di stipula in forma pubblica amministrativa

In caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di impedimenti motivati e comprovati, **sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione**. Inoltre si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura, ove richiesta.

In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura, laddove presente, ed alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa.

Si anticipa fin da ora inoltre che, come previsto dall'art. 35 bis del CSA l'appaltatore, **entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori**, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un **POS** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, avente le caratteristiche previste dal predetto articolo.

Inoltre ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice, l'esecutore dei lavori **dovrà consegnare al RUP almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione CAR/RCT** avente le caratteristiche di cui all'art. 26 del CSA e conforme agli schemi tipo approvati con DM 193 del 16.9.2022.

Saranno materialmente allegati al contratto per farne parte integrante e sostanziale, l'elenco dei prezzi unitari, il Capitolato speciale di appalto- norme contrattuali e il Capitolato speciale di appalto-norme tecniche . Tutti i restanti elaborati di progetto a base di gara formeranno parte integrante del contratto ancorché non verranno materialmente allegati ad esso.

23. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:

Codice di comportamento: [link al Codice](#)

PIAO: [link PIAO 2026 2028](#)

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Accesso ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. d) del Codice.

Relativamente all'accesso alle offerte ed ai verbali relativi alla valutazione delle stesse, nonché agli atti, ai dati ed alle informazioni a questa presupposti, di cui all'art. 35, comma 2 lett. d) del Codice, si precisa che nella presente procedura di appalto **l'esercizio del diritto di accesso è differito fino alla aggiudicazione, intendendosi che per gli stessi verbali, offerte, atti, dati e informazioni il diritto di accesso deve essere esercitato solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto.**

Con la determina di aggiudicazione si approveranno quindi i verbali di gara e le allegate graduatorie che si renderanno visibili tramite la PAD agli offerenti in base all'art. 36 del Codice.

La stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti nelle buste "A".

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di **accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33.** L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

Considerato che nella procedura in oggetto è applicata la cosiddetta inversione procedimentale, relativamente alla documentazione amministrativa sarà riconosciuta la possibilità di accesso a quella del solo aggiudicatario, mentre per quella degli altri offerenti sarà riconosciuto l'accesso limitatamente agli specifici documenti visionati e valutati dal Seggio di gara nel corso della seduta di gara.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Bologna, Via D'Azeglio 54.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati prevalentemente con strumenti informatici e telematici ed episodicamente con modalità cartacee, per le finalità previste dal Regolamento, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "**Regolamento UE**"), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte nell'ambito del presente affidamento, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della redazione e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante/Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Per correttezza e trasparenza si informano gli operatori economici che il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I "dati personali relativi a condanne penali e reati" o a connesse misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 10 Regolamento UE, sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile in materia di appalti (ai sensi dell'art. 2-octies del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla Stazione Appaltante/Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito "profilo del committente" della Stazione Appaltante/Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo della gestione della procedura, nonché successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Titolare del trattamento

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, titolare del trattamento è il Comune di Ravenna, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento, dal Sindaco pro tempore e Responsabile della protezione dati (RPD) è Lepida Spa.

Consenso del concorrente/interessato

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti

Dott. Paolo Neri

documento firmato digitalmente